

COMUNE DI PREMENO

Provincia del Verbano Cusio Ossola



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI E DI TELECOMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, E ART. 7, COMMA 1, DELLA L.R. 3 AGOSTO 2004, N. 19

NORME TECNICHE

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 12/05/2011

IL SINDACO Dott. Andrea Lavorato -----	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Carla Viotti -----	IL RESP. DEL PROCEDIMENTO Geom. Francesco Bellomo -----
--	--	---

COMUNE DI PREMENO - VIA ROMA, 9 - 28818 PREMENO (VB) - CODICE FISCALE - P. IVA: 00426060034

☎ tel. 0323.587043 - ☎ fax 0323.587720

e-mail: tecnico.premeno@reteunitaria.piemonte.it

INDICE

CAPO I - Oggetto e finalità

Art. 1 (Oggetto)

Art. 2 (Finalità)

Art. 3 (Campo di applicazione)

Capo II – Definizione di aree e zone ai fini dell'applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni

Art. 4 (Impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni)

Art. 5 (Impianti per radiodiffusione sonora televisiva e radar)

Capo III – Disciplina per la localizzazione degli impianti

Art. 6 (Criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni)

Art. 7 (Criteri per la localizzazione degli impianti di radiodiffusione sonora televisiva e radar)

Capo IV – Procedure per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e alla modifica degli impianti

Art. 8 (Procedura per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni)

Art. 9 (Procedure semplificate)

Capo V – Indicazioni per la redazione del programma contenente le proposte per la localizzazione degli impianti

Art. 10 (Contenuti del programma localizzativo)

Art. 11 (Proposte localizzative)

Art. 12 (Modalità di redazione e presentazione del programma)

Art. 13 (Condivisione dei programmi localizzativi)

Capo VI – Spese per le attività istruttorie

Art. 14 (Determinazione delle spese)

Art. 15 (Determinazione quota Provincia e ARPA)

CAPO V – Corrispettivi per l'occupazione di spazi pubblici, responsabilità e sanzioni - Norme transitorie e finali

Art. 16 (Corrispettivi per l'occupazione di spazi pubblici)

Art. 17 (Responsabilità e sanzioni)

Art. 18 (Norme transitorie e finali)

ALL. 1 - ZONIZZAZIONE

CAPO I

OGGETTO E FINALITA'

Art. 1 (Oggetto)

1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano la localizzazione, l'installazione, la modifica ed il controllo degli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, telecomunicazioni, i radar e gli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva in attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. 3 agosto 2004, n. 19 e della D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16- 757.

Art.2 (Finalità)

1. Il presente Regolamento persegue la finalità di:

- a) perseguire obiettivi di tutela della salute e di salvaguardia della popolazione esposta ad emissioni elettromagnetiche;
- b) assicurare l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti;
- c) fissare i criteri per la localizzazione degli impianti attraverso l'individuazione delle aree sensibili, delle zone di vincolo, delle zone di installazione condizionata, delle zone di attrazione e di quelle neutre;
- d) fissare le procedure semplificate e le condizioni agevolate per l'installazione degli impianti;
- e) determinare le spese per le attività istruttorie;
- f) indicare i contenuti dei programmi localizzativi di ogni singolo gestore secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757.

Art.3 (Campo di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli impianti radioelettrici (di seguito denominati impianti) compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva di cui alla L.R. 3 agosto 2004, n. 19 (di seguito denominata legge).

2. Sono esclusi dalla localizzazione, come definita all'art. 2 del presente Regolamento, gli impianti di cui all'art. 2, comma 3, lettera a) della legge (impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt), salvo quanto previsto dal successivo articolo 9.

3. Per le altre tipologie di impianti oggetto di disciplina dell'art. 2, comma 3, della legge (apparati per radioamatori, impianti o apparecchiature con potenza non superiore a 20 Watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e protezione civile, per prove tecniche finalizzate alla sola verifica funzionale di nuovi apparati o nuove tecnologie di rete per esigenze di servizio non prevedibili, quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti) si applicano le disposizioni di cui all'allegato a) della D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802.

CAPO II

DEFINIZIONI DI AREE E ZONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONI

Art. 4

(Impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni)

1. Ai fini dell'applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni si definiscono:

a) aree sensibili:

singoli edifici dedicati in tutto o in parte alla salute, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile, singoli edifici scolastici, residenze per anziani, nonché le relative pertinenze per tutte le tipologie citate (ad esempio: terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi lastrici solari) individuati nella cartografia allegata al presente Regolamento;

b) zone di installazione condizionata:

- 1) area compresa nel raggio di 30 m. dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
- 2) beni culturali di cui all'art. 2, comma 2, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio);
- 3) centri storici di cui all'art. 24, p. 1 e 2, della L.R. 56/77 opportunamente individuate nelle tavole del P.R.G.;
- 4) aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al capo II del D. Lgs. 42/2004;
- 5) zone densamente edificate ed abitate.

Le zone di installazione condizionata sono anche individuate nella planimetria allegata;

c) zone di attrazione:

- 1) aree esclusivamente industriali;
- 2) aree a bassa o nulla densità abitativa ricadenti all'esterno del perimetro appositamente individuato nell'allegata cartografia, derivante dall'individuazione dei centri edificati di cui alla L.R. 56/77 e dei centri abitati di cui al D. Lgs 285/92;
- 3) aree individuate dall'Amministrazione Comunale; le zone di attrazione sono individuate nella planimetria allegata;

d) zone neutre:

aree del territorio comunale non comprese nelle zone o aree di cui ai precedenti punti a).

ART. 5

(Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva e radar)

1. Ai fini dell'applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva si definiscono:

a) aree sensibili:

singoli edifici dedicati in tutto o in parte alla salute, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile, singoli edifici scolastici, residenze per anziani, nonché le relative pertinenze per tutte le tipologie citate (ad esempio: terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi lastrici solari) individuati nella cartografia allegata;

b) zone di vincolo:

- 1) centri storici come identificati dall'art. 24, p. 1 e 2, della L.R. 56/77 e opportunamente individuate nelle tavole del P.R.G.;
 - 2) aree urbane ricadenti all'interno del perimetro appositamente individuato nell'allegata cartografia, derivante dall'individuazione dei centri edificati di cui alla L.R. 56/77 e dei centri abitati di cui al D. Lgs 285/92;
- le zone di vincolo sono individuate nelle planimetrie allegate;

c) zone di installazione condizionata:

- 1) area compresa nel raggio di 30 m. dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
- 2) beni culturali di cui all'art. 2 comma 2 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio);

3) aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al capo II del D. Lgs. 42/2004;

4) aree individuate quali Parchi nazionali o Z.P.S.;

le zone di installazione condizionata sono anche individuate nelle planimetrie allegate;

d) zone di attrazione:

1) aree esclusivamente industriali;

2) aree a bassa o nulla densità abitativa ricadenti all'esterno del perimetro appositamente individuato nell'allegata cartografia, derivante dall'individuazione dei centri edificati di cui alla L.R. 56/77 e dei centri abitati di cui al D. Lgs 285/92;

3) aree individuate dall'Amministrazione Comunale;

le zone di attrazione sono individuate nella planimetria allegata;

e) zone neutre:

1) aree del territorio comunale non comprese nelle zone o aree di cui ai precedenti punti a), b) e c).

CAPO III

DISCIPLINA PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 6

(Criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni)

1. In tutte le aree classificate sensibili è vietata l'installazione degli impianti di cui al presente Regolamento. I beni e le aree di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del presente Regolamento, nel caso in cui ricadano all'interno delle aree classificate sensibili, ricadono anche nel divieto di cui al presente comma.

2. Il divieto di cui al comma precedente può essere derogato per singoli beni qualora, per l'attività in essi svolta e previa richiesta del titolare dell'attività, si rende necessaria una copertura radioelettrica. La richiesta di deroga è sottoposta all'esame dell'Amministrazione Comunale, che provvederà in merito mediante apposita deliberazione di Giunta.

3. La realizzazione degli impianti nelle zone di installazione condizionata è ammessa nei casi in cui il gestore dimostri che la copertura radioelettrica del territorio non risulta realizzabile attraverso la localizzazione del singolo impianto in altra area. Detta realizzazione dovrà comunque essere attuata in maniera da minimizzarne l'impatto visivo e gli effetti sulla popolazione residente. In particolare, l'impianto dovrà essere posato in maniera tale che l'orientamento dei flussi di emissione non vadano ad incidere sugli edifici

o sulle aree sensibili a protezioni delle quali la zona di installazione condizionata è stata individuata.

4. La realizzazione degli impianti di cui al comma 3 è ammessa solo per quegli impianti la cui potenza e guadagno espresso in EIRP non superino il parametro di 25 dBW.

5. In considerazione della natura e specificità delle aree individuate nelle zone di installazione condizionata, all'interno delle stesse è sempre vietata l'installazione di pali o tralicci di nuova realizzazione ad uso esclusivo dell'impianto, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 7.

6. Nelle zone di installazione condizionata i pali porta-antenna da realizzare al di sopra delle coperture degli edifici, per le ragioni di cui al comma precedente, non potranno avere altezza complessiva superiore a mt. 4 dal tetto e a mt. 3 dal locale tecnico dell'ascensore.

7. Le installazioni di pali o tralicci di nuova realizzazione ad uso esclusivo dell'impianto sono ammesse nelle aree boscate di cui alla lettera g) dell'art.142 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), poste all'esterno del perimetro di cui all'art. 4, comma 1, lettera c, punto 2, del presente Regolamento e appositamente individuato nell'allegata cartografia.

8. Nelle zone di attrazione l'installazione degli impianti è sempre ammessa e si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 9.

9. Nelle zone neutre l'installazione degli impianti potrà essere oggetto di proposta localizzativa da parte dei soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 della L.R. 19/04 con possibilità di rigetto da parte dell'Amministrazione Comunale. Alle istanze si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 9 solo nel caso in cui il richiedente proponga la sostituzione di impianti preesistenti finalizzati alla riduzione dei livelli di esposizione della popolazione. Le proposte sono soggette a verifica da parte dell'A.R.P.A.

10. Alla realizzazione di impianti nelle zone di installazione condizionata, nelle zone neutre e nelle zone di attrazione, per tutti gli impianti che presentano le caratteristiche di seguito riportate si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 9:

a) impianti che, su proposta del Comune o autonomamente inseriti nei programmi localizzativi da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete sulla base di quanto indicato dal richiedente e avallato dal parere preventivo formulato dall'A.R.P.A.; gli impianti proposti dal Comune non sono soggetti agli oneri di istruttoria.

b) impianti microcellulari, intendendo per essi tutti gli impianti con potenza di apparato inferiore a 5 W, e con dimensioni massime di m. 1,2 e EIRP inferiore a 20dBW.

11. Ai sensi del presente Regolamento, tutte le aree e gli immobili che, pur insistendo sul territorio comunale, non trovano rappresentazione nelle allegate planimetrie che costituiscono parte integrante del presente atto, dovranno ritenersi classificate quali zone neutre.

ART. 7

(Criteri per la localizzazione degli impianti di radiodiffusione sonora, televisiva e radar)

1. In tutte le aree classificate sensibili o zone di vincolo l'installazione degli impianti di cui al presente articolo è vietata. Dette zone rappresentano formulazione di grado di divieto superiore, rispetto ad ogni altra zona definita dal presente Regolamento.

2. Nelle zone di installazione condizionata, la realizzazione degli impianti è ammessa qualora il gestore dimostri la indispensabilità dell'area in coerenza con i piani di assegnazione delle frequenze approvati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Il divieto può essere derogato esclusivamente previo parere favorevole dell'Amministrazione Comunale. Detta realizzazione dovrà comunque essere attuata in modo tale da minimizzarne l'impatto visivo e gli effetti sulla popolazione residente. In particolare, l'impianto dovrà essere posato in modo tale che l'orientamento dei flussi di emissione non vadano ad incidere sugli edifici o sulle aree sensibili a protezione delle quali la zona di installazione condizionata è stata individuata.

3. L'installazione di impianti nelle zone di installazione condizionata, nelle zone neutre e nelle zone di attrazione, per tutti gli impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione (ad esempio, TV analogica) e che utilizzino una potenza di apparato inferiore almeno di 5 dB rispetto a quella degli apparati preesistenti, si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 9.

4. Tutte le aree e gli immobili che, pur insistendo sul territorio comunale, non trovano rappresentazione nelle allegate planimetrie, che costituiscono parte integrante del presente atto, sono classificate quali zone neutre.

CAPO IV PROCEDURE PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI

ART. 8

(Procedura per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni)

1. Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, ovvero i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano al Comune e contestualmente all'A.R.P.A. domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto.
2. La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 Watt o con dichiarazione di inizio di attività (D.I.A.) per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 Watt, ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 259/2003 secondo le modalità della D.G.R. 14 giugno 2004, n. 15-12731 come modificata dalla D.G.R. 12 agosto 2004, n. 112-13293 ad eccezione delle procedure semplificate di cui al successivo articolo 9.
3. Alle domande deve essere allegata l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per l'attività istruttoria di cui al successivo articolo 14 e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi per la concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni. Alla domanda dovrà essere allegata, inoltre, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella domanda stessa.
4. All'atto della presentazione della domanda, l'ufficio comunale abilitato a riceverla comunica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all'A.R.P.A. tale indicazione.
5. Il Comune pubblicizza l'istanza e l'esito dell'autorizzazione mediante affissione all'albo pretorio nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.
6. Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti già provvisti di titolo autorizzativo aventi caratteristiche di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.
7. Il Comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 87 del D. Lgs. 259/2003.
8. L'A.R.P.A. esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della L. 22 febbraio 2001, n. 36 e relativi provvedimenti di attuazione, previa verifica della correttezza, completezza e congruenza della

documentazione prodotta. In caso di verifica con esito negativo, l'ARPA chiede al responsabile del procedimento di formulare richiesta di integrazione della documentazione.

9. Il Comune rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico; l'autorizzazione rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.

10. Il Comune può rilasciare l'autorizzazione per l'installazione degli impianti non inseriti nel programma localizzativo di cui al successivo art. 10 esclusivamente nel caso sussistano motivi di indifferibilità e urgenza adeguatamente motivati dal gestore.

11. Il Comune trasmette all'ARPA e al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o, in caso di silenzio-assenso, la data di avvenuta formazione, o dei provvedimenti di diniego.

12. Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento espresso oppure dalla formazione del silenzio-assenso. Il gestore, sulla base delle disposizioni del vigente Regolamento Edilizio, ai fini della verifica delle opere, comunica al Comune la data di inizio e fine lavori.

13. In caso di realizzazione di opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico, come individuate dall'art. 88 del D. Lgs 259/2003 ed ai sensi dell'art. 61 del vigente Regolamento Edilizio, sussiste l'obbligo di esporre apposito cartello di cantiere.

14. Prima dell'attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari certificano al Comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico secondo le modalità e le procedure della D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802.

15. Il Comune provvede a trasmettere all'ARPA comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

ART. 9 (Procedure semplificate)

1. In tutti i casi in cui si fa riferimento alle procedure semplificate richiamate negli articoli precedenti, si applicano le seguenti procedure:

a) nel caso di impianti punto – punto (ponti - radio) con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 2 Watt, i gestori o i proprietari inviano al Comune e all'A.R.P.A. esclusivamente comunicazione della tipologia dell'impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, allegando la scheda tecnica dell'impianto compilata uniformemente al

modello del sub allegato I di cui alla D.G.R. 2 novembre 2004, N. 19–13802 e i diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante di cui al sub allegato II della richiamata deliberazione; la comunicazione costituisce titolo autorizzativo all'installazione dell'impianto e all'esercizio dell'attività;

b) per tutti gli impianti fissi con potenza di apparato inferiore o uguale a 5 Watt compresi nei programmi localizzativi presentati dai gestori, il silenzio assenso di cui all'art. 87, comma 9, del D. Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 si intende formato entro 45 giorni dalla presentazione della documentazione. Quest'ultima dovrà essere prodotta ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 259/2003 e secondo le modalità adottate con D.G.R. 14 giugno 2004 n. 15-12731, come modificate dalla D.G.R. 12 agosto 2004, n. 112-13293, o secondo diverse modalità che potrebbero essere oggetto di eventuali modifiche da parte della Regione;

c) per tutti gli impianti con potenza di apparato superiore a 5 Watt e fino a 20 Watt il silenzio assenso di cui all'art 87, comma 9, del D. Lgs. 259/2003 si intende formato entro 60 giorni dalla presentazione della D.I.A.;

d) per tutti gli impianti con potenza di apparato superiore a 20 Watt, il silenzio assenso di cui all'art. 87, comma 9, del D. Lgs 259/2003 si intende formato entro 75 giorni dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione.

CAPO V

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA CONTENENTE LE PROPOSTE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

ART 10

(Contenuti del programma localizzativo)

1. Il programma localizzativo deve contenere la dimensione del parco impianti per il quale il gestore intende richiedere autorizzazione all'istallazione nell'arco temporale di un anno, evidenziando le principali caratteristiche tecniche quali: altezza del centro elettrico rispetto al piano di appoggio del sostegno, altezza del centro elettrico da terra, potenza dei trasmettitori, potenza in antenna, tipo di sistema, tipo di antenna (modello e marca), angolo di tilt, angolo di puntamento del piano orizzontale, frequenze in multiplexing, numero di antenne (se maggiore di uno, guadagno complessivo del sistema radiante in dBi, diagramma orizzontale e verticale in step angolari di un grado); inoltre, per gli impianti di radiodiffusione e punto-multipunto, frequenza e canale. Nel programma localizzativo i gestori dovranno indicare le ragioni che sorreggono l'incremento della rete (ad es.

aumento popolazione utente, copertura radioelettrica o qualità del servizio, razionalizzazione, potenziamento, sostituzione impianti). Nel programma localizzativo potrà essere indicato l'investimento necessario alla realizzazione del programma unitamente agli effetti indotti sul sistema economico locale e quelli di natura sociale.

2. I gestori possono presentare i programmi localizzativi entro il 31 dicembre di ogni anno. Per l'anno 2011, tali programmi dovranno essere presentati entro il 31 maggio.

3. Sono esclusi dal programma localizzativo gli impianti di cui all'art. 2, comma 3, della legge (impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt; impianti o apparecchiature con potenza non superiore a 20 Watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili, quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti).

4. Possono essere comunque inclusi nel programma localizzativo gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt al solo fine dell'applicazione delle procedure semplificate di cui al precedente articolo 9.

ART. 11 (Proposte localizzative)

1. Il programma localizzativo deve indicare, per ogni impianto o gruppo di impianti, la relativa localizzazione, evidenziando le possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati simili già esistenti. Il Comune organizzerà incontri con gruppi di gestori al fine di promuovere la condivisione di impianti appartenenti a diversi gestori su medesime strutture.

2. Per localizzazione deve intendersi l'individuazione di un'area circoscritta di possibile collocazione o di un puntuale sito di installazione dell'impianto.

ART. 12 (Modalità di redazione e presentazione del programma)

1. I gestori devono presentare, in formato cartaceo ed elettronico, il programma localizzativo al Comune e alla Provincia, indicando anche i siti oggetto del programma dell'anno precedente per i quali non sia stata ancora avanzata domanda di autorizzazione.

2. I gestori possono, altresì, integrare il programma con cadenza trimestrale nel caso di variazioni del numero, delle localizzazioni e delle caratteristiche principali degli impianti.

3. La presentazione del programma non è dovuta qualora non sia prevista alcuna richiesta di autorizzazione all'installazione di impianti nel corso dell'anno a cui si riferisce il programma stesso.

ART. 13
(Condivisione dei programmi localizzativi)

1. L'Amministrazione comunale avvia appositi confronti con i gestori in merito ai piani annuali rispettivamente presentati, al fine di condividere le proposte formulate dagli stessi, ottimizzare la localizzazione degli impianti, promuovere la possibilità di condivisione di strutture da parte dei gestori. Per la condivisione dei programmi localizzativi, l'Amministrazione comunale, data la natura tecnica dell'argomento, si potrà avvalere di opportune consulenze esterne fornite da enti pubblici, università od altro organismo accreditato in materia.

2. In ossequio al principio partecipativo di cui all'art. 7, comma 2, della legge, ed a quanto espresso al comma precedente, l'Amministrazione comunale può promuovere iniziative di informazione e pubblicizzazione dei piani localizzativi, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

CAPO VI
SPESE PER LE ATTIVITA' ISTRUTTORIE

ART. 14
(Determinazione delle spese)

1. Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti sono determinate come segue e sono dovute anche in caso di diniego:

a) per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 Watt inseriti nel contesto non edificato, così come individuato nella planimetria allegata, Euro 400,00; per quelli inseriti in contesto edificato, Euro 1.000,00;

b) per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 Watt inseriti nel contesto non edificato, Euro 200,00;

c) per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate di cui all'art. 9, nonché per quelli oggetto dell'ultimo comma degli articoli 6 e 7 del presente Regolamento inseriti in contesto non edificato, Euro 100,00;

d) per la modifica di impianti già provvisti di titolo autorizzativo le spese sono ridotte del 50 per cento.

2. Ai fini della presentazione dell'istanza di autorizzazione, della DIA e dei relativi pagamenti delle spese, non costituiscono modifica gli interventi sugli impianti, già provvisti di titoli autorizzativi, aventi caratteristiche di mera manutenzione o di semplice sostituzione

di parti dell'impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli impianti stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

3. Il pagamento delle spese istruttorie deve essere effettuato all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della DIA.

ART. 15
(Determinazione quota Provincia e ARPA)

1. Le spese determinate nel precedente art. 14 sono versate al Comune e alla Provincia del V.C.O. nella misura rispettivamente dell'80% e del 20%, secondo le modalità stabilite dai rispettivi Enti.

2. Il 40% delle spese introitate dal Comune vengono versate all'ARPA – Dipartimento Provinciale del V.C.O. con periodicità trimestrale.

CAPO V
CORRISPETTIVI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI, RESPONSABILITA' E
SANZIONI – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 16
(Corrispettivo per l'occupazione di spazi pubblici)

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale determinare l'eventuale corrispettivo per l'occupazione di aree e spazi pubblici con l'installazione di impianti cui al presente Regolamento.

2. Il corrispettivo di cui al comma precedente verrà determinato con delibera di Giunta Comunale in relazione alle dimensioni dell'impianto, alla potenza di emissione, nonché all'importanza strategica dello stesso.

ART. 17
(Responsabilità e sanzioni)

1. L'osservanza delle prescrizioni del presente Regolamento e delle altre norme di legge resta a carico dei responsabili tecnici, dei proprietari o gestori e dei legali rappresentanti degli impianti.

2. Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalla normativa nazionale e regionale in materia, in caso di inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267*.

ART. 18
(Norme transitorie e finali)

1. Nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione e la data di entrata in vigore del presente Regolamento e del PLA, i proprietari o gestori degli impianti sono comunque tenuti a rispettare le norme contenute nel Regolamento stesso.
2. Le istanze di autorizzazione e di procedura tramite denuncia di inizio attività per l'installazione, o la modifica, degli impianti presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, e che risultano ancora in istruttoria nei termini del prescritto silenzio-assenso, saranno esaminate sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento stesso.
3. Nel caso ricorra la fattispecie di cui al comma precedente, gli interessati dovranno modificare e/o integrare la documentazione amministrativa e/o progettuale presentata, ove risulti la non conformità con le nuove disposizioni regolamentari.
4. Gli introiti a favore del Comune previsti, a qualsiasi titolo, dal presente Regolamento dovranno essere utilizzati prioritariamente per dare attuazione alle disposizioni del Regolamento medesimo e/o per interventi in campo ambientale.
5. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi delle disposizioni di cui allo Statuto Comunale e verrà inoltrato a tutti i comuni confinanti e alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.
6. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

IL SINDACO
Dott. Andrea Lavorato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Francesco Bellomo

** Art. 7-bis. D.lgs. 18/08/2000 n. 267 Sanzioni amministrative (articolo introdotto dall'articolo 16 legge n. 3 del 2003)*
1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari (coma introdotto dall'articolo 1-quater, comma 5, legge n. 116 del 2003)